

Abstract. *Non ha diritto al risarcimento del danno la paziente che, dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico, abbia manifestato una patologia non causalmente riconducibile, in base all'elaborato peritale del consulente tecnico, all'intervento stesso.*

La mancata prova del nesso di causalità, elemento essenziale ai fini della configurabilità sia della responsabilità contrattuale che di quella extracontrattuale, esime il medico e l'azienda ospedaliera da qualsiasi obbligazione risarcitoria.

* * * * *

TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa XXXX, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero XXXX ruolo generale degli affari contenziosi civili nell'anno 2005 e promossa da:

XXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. XXXX, sito in XXXX, via XXXX n.X, giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

contro

PROF. XXXX, rappresentato e difeso dall'Avv. XXXX ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. XXXX, sito in XXXX, via XXXX, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI, in persona del legale rappresentante p.t. Commissario Straordinario dott. XXXX, rappresentata e difesa dall'Avv. XXXX, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in XXXX, via XXXX n.X, giusta delega in calce all'atto di citazione passivo;

CONVENUTA E TERZO CHIAMATO IN CAUSA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come precisate o richiamate all'udienza del 20.4.2010.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXXX conveniva in giudizio dinanzi questo Tribunale l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni e il Prof. XXXX per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico subito dall'attrice ed eseguito dalla equipe del Prof. XXXX in data 3.4.2000.

Si costituiva in giudizio l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per difetto della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda con le relative conclusioni. Nel merito contestava la responsabilità colposa del prof. XXXX e della sua equipe e concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio il prof. XXXX eccependo la nullità dell'atto di citazione. Chiedeva comunque di poter essere autorizzato a chiamare in causa in manleva l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni in virtù del rapporto di immedesimazione organica. Contestava nel merito ogni responsabilità e concludeva per il rigetto della domanda.

Si costituiva in giudizio nuovamente l'Azienda ospedaliera S. Maria di Terni riportandosi a quanto già argomentato nella prima comparsa di costituzione e sostenendo una eventuale ipotesi di responsabilità solidale del prof. XXXX e della Azienda ospedaliera di Terni ai sensi dell'art. 1298 c.c. o ex art. 2055 c.c. per l'ipotesi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU medico legale e veniva ordinata la esibizione delle radiografie successive al primo intervento.

Con provvedimento del 16.4.2009 il GI revocava l'ordinanza di ammissione mezzi istruttori ritenendoli, alla luce delle risultanze istruttorie sino ad allora acquisite, superflui ai fini della decisione. Quindi all'udienza del 20.04.2010 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memoria di replica.

Preliminarmente ritiene il Tribunale che l'atto di citazione sia nullo in quanto, seppure sinteticamente, i fatti posti a fondamento della domanda e le conclusioni sono state sufficientemente indicate dalla attrice nell'atto introduttivo.

Va sempre in via preliminare dichiarata la inammissibilità della comparsa conclusionale di parte attrice perché priva dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 1, legge 7.6.1993 n. 183, atteso che l'atto è stato trasmesso, in copia, via fax dall'Avv. XXXX all'Avv. XXXX, non munito di procura. Manca il requisito richiesto dal capo a) della norma ovvero la procura alle liti conferita in favore sia dell'Avvocato trasmittente sia dell'Avvocato ricevente. Non può quindi ritenersi la comparsa depositata in atti conforme all'originale. Ne deriva l'inammissibilità dell'atto.

Nel merito, la domanda di XXXX è infondata e va pertanto rigettata.

La domanda di parte attrice si fonda sulla asserita responsabilità della equipe del prof. XXXX nel corso dell'intervento neurochirurgico di discectomia C5-C6.

Dalla documentazione versata in atti risulta che XXXX è stata ricoverata all'Ospedale di Terni il 2.4.2000 con la diagnosi di ernia discale C5-C6 destra che le causava una sintomatologia cervicobrachialgica. In data 3.4.2000 la attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico di discectomia C5-C6 per via anteriore e con posizionamento di gabbia intersomatica stipata di osso di banca. In data 5.4.2000 la XXXX veniva sottoposta ad esame RX che evidenziava il corretto posizionamento della gabbia intersomatica.

Successivamente la paziente, asseritamente lamentando una disfagia persistente si sottoponeva ad un ulteriore intervento chirurgico presso l'Istituto Clinico XXXX di XXXX per la rimozione della gabbia intersomatica e la sostituzione con un cage di tipo Harms posizionata in sede differente.

Come ha evidenziato il CTU nel proprio elaborato peritale, che il GI condivide in quanto scevro da vizi logici e tecnici e poiché esaustiva e ben argomentata. Non sussiste nesso di causa tra l'intervento eseguito il 3.4.2000 ed il corredo delle patologie di cui soffre in atto la signora XXXX.

La attrice è stata sottoposta il 3.4.2000 ad intervento chirurgico di erniectomia per ernia discale C5-C6 con applicazione di ortesi costituita da gabbietta metallica al fine di stabilizzare il tratto medio-inferiore del rachide cervicale.

L'intervento chirurgico è stato eseguito correttamente e non ha causato alcun danno all'integrità psico-fisica della XXXX.

Ne deriva che non può ascriversi alcuna responsabilità in capo all'Azienda Ospedaliera e al prof. XXXX per difetto di nesso eziologico.

La domanda va dunque rigettata con condanna alle spese del procedimento in virtù del principio di soccombenza.

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico della parte attrice, quale soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da XXXX nei confronti del Prof. XXXX e Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni;
- Condanna XXXX al pagamento delle spese di giudizio sostenute dai convenuti, che si liquidano in € 3.926,00 per i diritti ed € 4.500,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni; in € 4.189,00 per diritti ed € 4.000,00 per onorari, oltre accessori di legge, in favore del prof. XXXX.

Così deciso in Terni, il 21 dicembre 2010.

IL GIUDICE

Dott. XXXX